

ESTRATTO DALLO STATUTO CONFEDERALE

ART.3: ENTI ASSOCIATI – ADESIONI : EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

1. La Confederazione è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 4° e seguenti del presente articolo.
2. Può essere consentita, in base a procedure definite in sede regolamentare, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
3. Può essere altresì consentita, in base a procedure definitive in sede regolamentare, l'adesione di enti ed organismi con finalità solidaristiche o che esplicino attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali, o che comunque ne favoriscono l'incremento.
4. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono per il tramite delle unioni territoriali o delle federazioni nazionali o direttamente alla Confederazione nazionale.
5. Apposite norme regolamentari stabiliranno le procedure di adesione.
6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
7. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all'art.2, comma 1, lett. i), e per l'adozione delle misure conseguenti.
8. A tal fine gli enti aderenti soggetti alla revisione sono sottoposti alla stessa di norma entro un anno dalla data di adesione.
9. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.
10. Gli enti aderenti godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
11. Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrono i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
12. L'adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali nei quali si articola la Confederazione.
13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
14. Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
 - a) osservare lo Statuto confederale, nonché quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
 - b) uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
 - c) versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
 - d) abbonarsi a "Italia Cooperativa";
 - e) comunicare all'Unione territoriale competente o alla Confederazione per gli enti nazionali od interregionali gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione o della Confederazione ha diritto di partecipare;
 - f) ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lettera i) dell'art. 2 del presente Statuto;
 - g) ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577 e sue successive modifiche.

Da compilarsi a cura dell'ufficio

ART.4: RECESSO ED ESCLUSIONI

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione confederale.
2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con la Confederazione secondo le procedure stabilite dal regolamento delle adesioni.
3. Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate.
4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statuari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 7 dell'art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione confederale centrale o periferica.
5. La deliberazione di esclusione spetta agli organi della Unione territoriale della provincia in cui ha sede legale l'ente. Per gli enti a carattere regionale e nazionale la deliberazione compete rispettivamente alla Unione regionale e alla Confederazione. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal regolamento delle adesioni per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
6. Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri della Confederazione.
7. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.
8. I consorzi nazionali, nonché gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo della Confederazione, escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dalla Confederazione, ovvero escluse dalla stessa.